



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 317/2020

Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269, comma 8 e dell'Art. 275, comma 11 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di confezionamento di prodotti chimici, ubicato in Comune di Trevi (PG), Via Todi n. 9 - Fraz. Torre Matigge, della ditta ITALCHIMICI s.r.l., con sede legale in Comune di Trevi (PG), Via Todi n. 9 - Fraz. Torre Matigge

PREMESSE

Visto

che Il SUAPE del Comune di Trevi ha trasmesso mediante piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0), al prot. n. 167383 del 28/09/2020 e prot. n. 171969 del 02/10/2020 della Regione Umbria, l'istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 12 del 05/12/2017, della ditta Italchimici S.r.l. con sede legale e stabilimento in strada statale Flaminia Km 147, via Todi n. 9, nel Comune di Trevi (PG);

Vista

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Trevi con A.U.A. n. 12 del 05/12/2017;

Considerato

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti; esaminati gli ulteriori elementi forniti dalla Ditta;

Ritenuto di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 0019025 del 29/10/2020, acquisita al protocollo regionale n. 0193320 del 29/10/2020;

Considerato il parere tecnico del Comune di Trevi espresso con nota del 16/11/2020;

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo l'attività di confezionamento di prodotti chimici allo stato liquido, vernici, diluenti;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da n. 2 postazioni di miscelazione e confezionamento;
- il Gestore intende installare una postazione di miscelazione e confezionamento, convogliando le relative emissioni atmosferiche nel punto di emissione E1;
- la Ditta esercita l'attività n. 17, "Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi", di cui alla Parte III dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- in relazione ai dati forniti dalla Ditta, il consumo massimo teorico di solvente relativo all'attività n. 17 sopra citata, risulta pari a 1.748 tonnellate/anno, superando il rispettivo valore di soglia di consumo, di cui alla Parte III dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- la Ditta impiega nel ciclo produttivo composti organici volatili classificati dal Regolamento CE 1272/2008 con indicazione di pericolo H351, soggetti a limiti specifici ai sensi dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina e al Sindaco del Comune di Trevi (PG);
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;

- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 la Ditta, al fine di dimostrare la conformità degli impianti ai valori limite per l'emissione diffusa di composti organici volatili ed all'emissione totale annua autorizzata, dovrà elaborare, con la periodicità stabilita nel presente atto, un piano di gestione dei solventi, ai sensi della Parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, per le attività soggette allo stesso decreto;
- d.21 i consumi delle materie prime, la quantità dei prodotti ovvero dei preparati recuperati per riuso ma non per riutilizzo nel processo, dichiarati ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovranno trovare riscontro nei dati della contabilità di magazzino, relativi al periodo di riferimento, ovvero nell'elenco delle rimanenze iniziali e finali e nelle fatture, relativi al pertinente esercizio amministrativo;
- d.22 il contenuto di solvente delle materie prime, dovrà trovare riscontro nelle relative schede tecniche ovvero in misurazione analitica;
- d.23 la quantità di solventi organici recuperata e riutilizzata nel processo, dichiarata ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovrà trovare riscontro in una serie organizzata di registrazioni, aggiornata in relazione ad ogni operazione di recupero e riutilizzo del solvente, con riferimento alle date ed ai quantitativi relativi;
- d.24 la quantità dei rifiuti, dichiarata ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovrà avere riscontro nel registro di carico e scarico di cui all'Art. 190 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.25 il piano di gestione dei solventi di cui sopra, verrà formulato sulla base di misurazioni della concentrazione dei composti organici volatili negli scarichi gassosi, negli scarichi idrici, in entrambi i casi, in uscita ed ingresso ad eventuali sistemi di abbattimento, nei rifiuti smaltiti, nei prodotti finiti ed in ogni altra forma di output, contemplata alla Parte V dell'Allegato III alla Parte V del D. Lgs. 3/04/2006 n.152;
- d.26 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- **e.1** entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure al punto di emissione E1 nell'arco di 10 giorni;
- **e.2** successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per il punto di emissione E1;
- **e.3** per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| S.O.V. | esprese come C.O.T. | UNI EN 12619:2013 |
| COV H351 | | UNI CEN/TS 13649:2015 |
| Ossigeno | | UNI EN 14789:2017 |
| Umidità | | UNI EN 14790:2017 |
| Pressione | | UNI EN ISO 16911-1:2013 |
| Temperatura | | UNI EN ISO 16911-1:2013 |
| Velocità e portata | | UNI EN ISO 16911-1:2013 |

- e.4 l'esercizio di eventuali ulteriori impianti di imbottigliamento di composti organici volatili dovrà essere preventivamente autorizzato;

- e.5 ai fini del contenimento delle emissioni atmosferiche evaporative, i serbatoi di stoccaggio fuori terra di composti organici volatili come definiti ai sensi dell'Art. 268, comma 1, lettera I), dovranno essere dotati di:

- rivestimento della superficie esterna con vernice dotata di fattore di riflessione totale del calore radiante pari o superiore al 70%; il rispetto di tale adempimento dovrà essere certificato dal Gestore con una dichiarazione in cui si attesti che, per la verniciatura, sono state utilizzate vernici certificate dal fornitore come rispondenti alle norme ASTM E 903-82, ISO 9050, ovvero UNI 9389 e ISO 2813, applicate secondo regole di buona tecnica;
- polmonazione con gas inerte;
- sistema di refrigerazione;
- sistema di carico a circuito chiuso (convogliamento dei vapori di ritorno dai serbatoi di stoccaggio durante le operazioni di carico, verso l'autocisterna che effettua l'operazione di riempimento tramite linea di collegamento a tenuta di vapore);

- e.6 in aggiunta ai requisiti sopra specificati, i serbatoi di stoccaggio fuori terra con capacità superiore a 20 m³, ovvero contenenti COV di cui alla tabella A1 dell'Allegato 1, Parte II alla Parte V del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 o in genere distinti dalle frasi di rischio H340, H350, H350i, H360D, H360F dovranno prevedere il collettamento degli sfiati a specifico sistema di abbattimento;

- e.7 l'eventuale adeguamento alla prescrizione di cui ai due precedenti paragrafi dovrà essere realizzato entro un anno dal rilascio dell'atto autorizzativo;

- e.8 per l'attività n. 17, "Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi", di cui alla Parte III dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, la Ditta dovrà elaborare con periodicità annuale, un piano di gestione dei solventi, riferito al periodo di un anno, secondo le modalità indicate in Allegato 3 alla D.G.R. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria;

- e.9 per la stessa attività, con la periodicità annuale, la Ditta dovrà registrare secondo le modalità indicate in Allegato 2 alla D.G.R 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria, i consumi delle materie prime utilizzate e la relativa quantità di solventi organici immessa nel processo ed eventualmente, la quantità di solventi organici recuperata e reimpressa nel processo;

- e.10 in relazione a quanto riportato ai due precedenti paragrafi, la Ditta dovrà verificare la conformità degli impianti ai valori limite di emissione in quanto autorizzati,

secondo le modalità indicate in Allegato 4 alla D.G.R 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria;

- e.11 ai sensi dell'Art. 275, comma 6 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, l'emissione totale di solvente per l'attività n. 17, "Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi", di cui alla Parte III dell'Allegato III alla Parte V dello stesso decreto, dovrà essere inferiore all'emissione totale annua, pari a 52,69 tonnellate / anno;

- e.12 la sostituzione degli elementi filtranti a carboni attivi installati sul punto di emissione E1 dovrà essere effettuata con periodicità idonea a garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati all'Allegato 1;

- e.13 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'Istruttore direttivo Tecnico

P.I. Bonaccini Gianluca



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale: ITALCHIMICI Srl****Unità Produttiva: TREVI****(PG) Via Todi n. 9 - Fraz. Torre Matigge**

| Punto Emissione | Provenienza | Inquinante | N. attività art.275 | Valore emissione | u.m. | Portata (Nm³/h) | Durata media nelle 24h (h/g) | Frequenza emissione (gg/a) | Temperatura (°C) | Dimensioni camino (m) | | | | Impianto abbattimento |
|-----------------|---|------------|--|------------------|--------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------|----|----|------------------------|
| | | | | | | | | | | h | dia | L1 | L2 | |
| E1 | Postazioni di miscelazione e confezionamento (n. 3) | S.O.V. | 17. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi | 50 | mg/Nm³ | 3.000 | 6 | 230 | 30 | 7,50 | 0,30 | - | - | Adsorb. carboni attivi |
| | | COV H351 | 17. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi | 20 | mg/Nm³ | | | | | | | | | |
| D17 | Emissioni diffuse attività n. 17 | S.O.V. | 17. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi | 3 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Legenda:

| Punto Emissione | Note |
|-----------------|--|
| E1 | <p>Punto di emissione oggetto di modifica.</p> <p>S.O.V. espresse come C.O.T.</p> <p>Il limite di 20 mg/m³ per la somma delle masse dei singoli Cov classificati con indicazione di pericolo H351, si applica in caso di flusso di massa superiore a 100 g/h</p> |